

# *Vendita a distanza di beni con esenzioni di imposta*

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 euro, o facilita le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito (nella Comunità) a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. In questo modo una cessione da impresa a consumatore (cessione B2C - business to consumer) dal cedente che vende i beni mediante l'uso dell'interfaccia elettronica all'acquirente è di fatto suddivisa in due segmenti: una cessione da tale cedente all'interfaccia elettronica (cessione B2B - business to business) e una cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente (B2C). È pertanto necessario stabilire a quale cessione la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbero essere imputati al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. In questo quadro, la cessione B2B dal cedente che vende i beni tramite l'uso dell'interfaccia elettronica all'interfaccia elettronica è esente Iva, con il diritto per tale cedente di detrarre l'Iva versata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. È questo uno dei passaggi fondamentali della Proposta di direttiva - COM(2018) 819 final - emessa ieri dalla Commissione europea, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (c.d. decreto Iva) per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. Tale proposta si inserisce come «prolungamento» del seminario Fiscalis 2020 che si è tenuto a Malta nel marzo 2018, durante il quale i rappresentanti delle autorità fiscali e doganali e dei settori imprenditoriali interessati hanno discusso insieme i problemi derivanti dall'attuazione della direttiva sull'Iva nel commercio elettronico. La proposta stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie per integrare la direttiva sull'Iva nel commercio elettronico, che fa parte del piano d'azione sull'Iva. Viene inoltre previsto che lo sportello unico può essere utilizzato soltanto per dichiarare e versare l'Iva sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e non sulle cessioni nazionali di beni.

*Angelo Carlo Colombo e Vincenzo Cristiano*